



**ORDINANZA N. 2 DEL 12/03/2024**

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “II PROVA DI CAMPIONATO INTERREGIONALE ENDURO, MINI ENDURO ED ENDURO PRINT CAMPANIA E BASILICATA 2024 DEL 24/03/2024”.**

**IL SINDACO**

**Vista** la richiesta del Sig. Carmine Di Guida, nato a Oliveto Citra SA il 12/08/1988 ed ivi residente in via Aldo Moro n.7, in qualità di presidente del Motoclub Di Guida Moto con sede a Salerno in Via Lungomare Colombo n.249/251 ed iscritto con matricola n.ro 4414 alla Federazione Motociclistica Italiana, presentata in data 05.02.2024 protocollo n. 460;

**Considerata** l’autorizzazione a firma del Sindaco Dott. Michele Di Geronimo e il responsabile dell’area tecnica Ing. Alberto Amatucci protocollo n.1008 del 11.03.2024;

**Richiamate:**

La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc.;

La Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 20 luglio 2017 "*Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.*"

La Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro del 28 luglio 2017 "*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.*"

La Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018 protocollo n. 11001/1/110/(10) "*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.*"

Le Circolari emanate dalla Prefettura di Salerno, con cui sono state precisate le condizioni di sicurezza da rispettare per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ed eventi;

**Evidenziato** che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l’adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all’uso ed all’abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

**Ritenuto necessario** assicurare interventi utili per migliorare durante, lo svolgimento della manifestazione, le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi

di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati per i giorni sopra indicati;

**Rilevato** in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro, abbandonati in strada, possono costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione della manifestazione;

**Considerato che** l'obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado e nello specifico di rafforzare le misure di sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**Richiamata** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile prot. 45427 del 06.08.2018 ad oggetto "Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile", stabilisce che in riferimento alla presenza di eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, il VOPC può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione;

**Vista** la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**Richiamato** l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Rilevato** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**Considerato** che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

**Visti:**

-L'articolo 7 bis (Sanzioni Amministrative), 50 (Competenze del Sindaco) e 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) - comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

-La Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza) con particolare riguardo all'articolo 3;

-La Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni;

-Il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

-La Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

-L'art. 87 del T.U.L.P.S. che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz'altro vieta la forma itinerante;

-L'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 114/98 che vieta la somministrazione di alcolici, e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi;

-Gli artt. 689 e 690 e 691 del Codice penale che vietano, rispettivamente agli esercenti la somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente, ed a chiunque la determinazione in altri dello stato di ubriachezza e la somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;

-L'art. 14 ter della L. 30 marzo 2001, n. 125 che prevede che chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. In quest'ottica, chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;

-L'art. 6 del D. L. n. 117 del 2007 (convertito in legge n. 160, del 2 ottobre 2007) così come da ultimo modificato dall'art. l'art. 54, comma 1, lettera a della L.120/2010, prevedendo che la mancata osservanza delle citate disposizioni “comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente”;

**Considerate** le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che si svolge;

**Visti** gli art.5,6 e 7 del D.Leg.vo 30-04-92 N°285,recante il testo del "Nuovo Codice della Strada".

**Visto** l'art. 9 Competizioni sportive su strada del D.Leg.vo 30-04-92 N°285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada".

**Visti** gli articoli 9, 10 e 68 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, N. 773, e gli artt. 116, 124 e 125 del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, N.635;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno prot. N.1100/1/110/(10) del 14 agosto 2018 ad oggetto “Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche”.

**Visto** l'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, N. 616;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000

### ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana, durante lo svolgimento della manifestazione denominata “**II PROVA DI CAMPIONATO INTERREGIONALE ENDURO, MIENDURO ED ENDURO PRINT CAMPANIA E BASILICATA 2024**” prevista per il giorno 24/03/2024, che:

- Gli organizzatori nel corso della prevista manifestazione, dovranno **assicurare il rispetto delle imprescindibili condizioni** di sicurezza;
- Dovranno inoltre garantire le migliori condizioni di sicurezza ed ordinato svolgimento della manifestazione, mediante l'impiego di un congruo numero di unità appratenti ad Associazioni di Volontariato, anche all'esterno delle aree in cui si svolgeranno gli eventi programmati, per le attività di supporto organizzativo, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di informazione alla popolazione e presidio delle aree di accesso finalizzate all'instradamento dei partecipanti ed ogni altro compito compatibile e coerente con la figura del volontario così come previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile prot. 45427 del 06.08.2018;
- **Nel giorno 24 marzo 2024, dalle ore 07:00 e fino alle ore 19:00** ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali e ai circoli è vietata la vendita e la somministrazione di alcolici e di altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, è disposta la deroga al divieto di utilizzo di contenitori di vetro e/o di alluminio (bottiglie e/o bicchieri di vetro), solo ed esclusivamente

per il servizio assistito ad avventori seduti ai tavoli, posti all'interno dei pubblici esercizi, in tal caso l'esercente dovrà prevedere l'immediato recupero dei contenitori in vetro e in alluminio mediante il prelievo dai tavoli dei bicchieri e bottiglie utilizzati per la consumazione prima che gli avventori si allontanino e/o lascino i tavoli da loro occupati;

- Viene consentita soltanto la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, ove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- E' altresì vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione e nelle loro immediate vicinanze, contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, etc.) e di lattine di alluminio o strumenti ed attrezzi che potrebbero compromettere la sicurezza delle persone;

Inoltre dalla conclusione della manifestazione 2<sup>a</sup> Prova di Campionato interregionale Enduro, Minienduro ed Enduro Sprint Campania e Basilicata 2024 lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato entro le 48 ore.

### DISPONE

#### L'ISTITUZIONE DELLA SEGUENTE SEGNALETICA STRADALE DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00 PER IL GIORNO 24 MARZO 2024:

1. **DIVIETO DI SOSTA E FERMATA NONCHE' DIVIETO DI TRANSITO CON L'INIBIZIONE TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA DI VIA XXIII NOVEMBRE CHE SARA' DESIGNATA COME AREA DI SOSTA DEI PARTECIPANTI;**
2. **DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, NONCHÉ IL DIVIETO DI TRANSITO CON L'INIBIZIONE TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA DI PIAZZA C. DI MAJO CHE SARA' DESIGNATA COME AREA DI PARTENZA E ARRIVO DELLA MANIFESTAZIONE;**
3. **IL DIVIETO DI SOSTA LUNGO LE STRADE PERCORSE SOTTO ELENcate:**
  - a) **Via Di Majo;**
  - b) **Via Santa Lucia;**
  - c) **Sentiero comunale denominato "4 Pali"**
  - d) **Strada comunale "Località Aulecina"**
  - e) **Strada comunale "Loc. Seta"**
  - f) **Strada comunale " Loc. Forma"**
  - g) **Strada comunale "Loc. Savina"**
  - h) **Strada comunale "loc. Cannamaria"**
  - i) **Via convento;**

Durante il periodo della disposta chiusura del tratto di Strada Provinciale SP 33 ( tratto Via XXIII Novembre) relativo al "Centro Urbano" del Comune di Santomenna, i veicoli transitanti in direzione del Comune di Laviano (SA), provenienti dal Comune di Castelnuovo di Conza (SA), saranno deviati lungo la Strada Terzito che costeggia la sede del Comune, mentre quelli diretti verso il Comune di Castelnuovo di Conza (SA), provenienti dal Comune di Laviano (SA), saranno deviati attraverso la strada comunale Donnemele che costeggia la sede comunale.

Il traffico nel centro abitato per by-passare la zona di divieto di transito, pertanto, sarà deviato, con opportuna segnalazione, lungo le vie S. Lucia, Padre Pio e via Lamia.

Sono esclusi dal divieto di transito: i veicoli delle Forze dell'Ordine, i veicoli della Polizia Municipale, i veicoli di pubblico soccorso, i veicoli della protezione civile e i veicoli per il trasporto pubblico extraurbano di linea.

Il limite di orario come sopra determinato, potrà essere opportunamente modificato della Polizia Municipale, in caso di giustificata necessità.

### DISPONE INOLTRE

- Che la Polizia Municipale provveda alla gestione della viabilità e alla gestione dei volontari presenti sul posto in ausilio ad essa;
- Di demandare all'arma dei Carabinieri per concorrere all'evento nelle loro competenze;
- Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito Istituzionale del Comune di Santomena (SA);
- **Che sia trasmesso:**
  - Alla Prefettura di Salerno;
  - Alla Questura di Salerno;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Laviano;
  - Alla Provincia Di Salerno;
  - All'Ufficio della Polizia Municipale;
  - All'organizzatore dell'evento al Sig. Carmine Di Guida.

### AVVERTENZA

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s. m. i., l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, N. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente Ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a giorni tre nel rispetto della vigente normativa di settore.

#### **Si avverte, altresì, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:**

- *Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 comma 3, del D. lgs del 30.04.1992 n° 285 e con le modalità di cui all' art. 74 del D.P.R. 495/92;*
- *Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 16 della legge 28/01/1977, N. 10, nei modi e nei termini previsti dell'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- *Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, N. 1199.*

**Dalla Residenza Municipale li 12 marzo 2024.**

**II SINDACO**

**f.to Dott. Michele Di Geronimo**